



Comune di Gargnano

Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 09.11.2012

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 19.03.2013

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30.11.2017
(le modifiche sono riportate in rosso)



Articolo 1	
Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2	
Istituzione dell'imposta.....	3
Articolo 3	
Presupposto dell'imposta	3
Articolo 4	
Soggetto passivo e assolvimento obblighi tributari.....	3
Articolo 5	
Esenzioni	4
Articolo 6	
Misure dell'imposta	5
Articolo 7	
Obblighi di dichiarazione	5
Articolo 8	
Versamenti.....	5
Articolo 9	
Disposizioni in tema di accertamento.....	6
Articolo 10	
Sanzioni.....	6
Articolo 11	
Riscossione coattiva	7
Articolo 12	
Rimborsi	7
Articolo 13	
Pubblicazione.....	7
Articolo 14	
Finalità dell'imposta.....	7
Articolo 15	
Disposizioni transitorie e finali.....	8

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Visto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento sulla disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2.11.2011, Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Gargnano.
3. L'imposta di soggiorno si applica, per il periodo che va dal 1° marzo al 31 ottobre di ogni anno.
4. L'imposta di soggiorno non sarà applicata qualora il relativo gettito non rimanesse interamente al Comune in forza di provvedimenti legislativi o amministrativi di Stato, Regioni o Province.

Articolo 3

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite dalle norme regionali in materia di turismo e dalle norme regionali in materia di agricoltura per quel che concerne gli agriturismi) situata nel territorio del Comune di Gargnano.

Articolo 4

Soggetto passivo e assolvimento obblighi tributari

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di Gargnano che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
2. Il gestore della struttura ricettiva, presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, è responsabile degli adempimenti di cui agli artt. 7 e 8 (obblighi dichiarativi e versamento)



Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del 14° anno;
 - b) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
 - c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono minori di anni 18 ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
 - d) le persone diversamente abili non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
 - e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
 - f) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - g) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
 - h) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
 - i) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
 - l) i soggiornanti nei rifugi montani/alpini;
 - m) le persone che hanno compiuto **gli 80 anni**;
 - n) partecipanti a ritiri sportivi organizzati da gruppi affiliati alle rispettive federazioni sportive;
 - o) partecipanti ai congressi organizzati nella sede di Gargnano dall'Università degli studi di Milano (docenti - allievi - congressisti) ;
 - p) residenti nei comuni gemellati con il Comune di Gargnano;
 - q) il personale delle imprese che alloggia per lavoro presso strutture ricettive.
2. L'esenzione di cui ai punti b), e c) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

Articolo 6

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge.

Articolo 7

Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Gargnano sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
I relativi strumenti pubblicitari saranno predisposti a cura e spese del Comune e redatte in più lingue.
2. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Gargnano, entro e non oltre la seconda decade del mese successivo, dichiara il numero delle presenze e delle eventuali esenzioni ai sensi del presente regolamento.
La dichiarazione mensile è trasmessa su supporto cartaceo o alla casella di posta elettronica certificata del Comune di Gargnano - protocollo@pec.comune.gargnano.bs.it o in modalità telematica, mediante l'utilizzo di specifiche procedure informatiche messe a disposizione delle strutture ricettive da parte del Comune.

Articolo 8

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Gargnano.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il termine previsto per la dichiarazione mensile di cui all'art. 7 punto 2 in uno dei modi seguenti:
 - a) mediante bonifico bancario intestato all'Amministrazione Comunale
causale: imposta di soggiorno - mese di _____ anno _____;
 - b) con versamento diretto agli sportelli della Tesoreria Comunale;
 - c) mediante altre forme di versamento eventualmente attivate dall'Amministrazione Comunale.



Articolo 9

Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Articolo 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune di Gargnano da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio tributi.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dodici.

Articolo 13

Pubblicazione

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data della sua esecutività.
2. Il presente regolamento sarà inviato per la pubblicazione mediante avviso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Articolo 14

Finalità dell'imposta

1. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive e delle associazioni presenti sul territorio con finalità di promozione turistica, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.



2. Allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta e di finalizzare la sua destinazione, il Sindaco e/o il competente Assessore Comunale attiveranno forme di consultazione delle categorie interessate.
3. *In sede di approvazione del bilancio di previsione annuale dovrà essere dichiarata la destinazione dei proventi derivanti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno.*

Articolo 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01.01.2013.
2. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 7 e 8 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed, in particolare, i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296.